



Confservizi

**CODICE DI COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DI GESTIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Le finalità e i destinatari.....	5
1.2 Il rapporto con gli <i>stakeholders</i>	5
1.3 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale	5
1.4 I contenuti del codice di comportamento.....	6
1.5 Valore contrattuale del Codice	6
1.6 Aggiornamenti del Codice	6
2. PRINCIPI GENERALI	6
2.1 Responsabilità	6
2.2 Trasparenza.....	7
2.3 Correttezza	7
2.4 L'efficienza	7
2.5 Lo spirito di servizio	7
2.6 Concorrenza	7
2.7 Rapporti con la collettività e tutela ambientale.....	8
2.8 Valorizzazione delle risorse umane	8
3. SISTEMA DI GOVERNO DELL'IMPRESA	8
4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	9
5. RAPPORTO CON I SOCI	10
6. RAPPORTI CON IL PERSONALE	10
6.1 Rapporti con il personale	10
6.2 Sicurezza e salute	10
6.3 Tutela della persona.....	11
6.4 Selezione del personale	12
6.5 Assunzione	12
6.6 Doveri del personale.....	12
6.7 Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni	12
6.8 Conflitto di interessi.....	12
6.9 Beni aziendali.....	13
6.10 Uso dei sistemi informatici	13
6.11 Regali, omaggi e altre utilità	13
6.12 Tutela della riservatezza.....	13

6.13 Riservatezza e gestione delle informazioni	14
6.14 Obblighi di informazione.....	14
6.15 Obblighi dei collaboratori	14
7. RAPPORTI CON I CLIENTI.....	14
7.1 Uguaglianza e imparzialità.....	14
7.2 Contratti e comunicazioni	14
7.3 Qualità e <i>customer satisfaction</i>	15
7.4 Interazione con i clienti.....	15
8. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI.....	15
8.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale.....	15
8.2 Correttezza nelle trattative commerciali	15
9. RAPPORTI CON I FORNITORI	16
9.1 Scelta del fornitore	16
9.2 Trasparenza.....	16
9.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti.....	16
9.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici.....	17
10. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITA' DI REGOLAZIONE.....	17
10.1 Missione aziendale e interesse generale	17
11. RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE	17
11.1 Integrità e indipendenza nei rapporti	17
12. RAPPORTI CON L'AMBIENTE	18
12.1 Politica Ambientale	18
12.2 La comunicazione ambientale	18
13. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI	18
14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	18
14.1 Istituzione del Comitato etico/Organismo di vigilanza.....	18
14.2 Composizione del Comitato Etico/Organismo di vigilanza.....	19

14.3 Funzione di <i>Audit</i>	20
14.4 Segnalazioni	21
14.5 Violazioni del Codice di comportamento	22
ALLEGATO – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001	23
Identificazione delle fattispecie astratte dei reati di cui al D.lgs. 231/2001	39
Sanzioni	96

1. INTRODUZIONE

1.1 Le finalità e i destinatari

Il presente Codice di comportamento è una dichiarazione pubblica di [...] ¹ in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice di comportamento integra il quadro normativo al quale l'azienda è sottoposta.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui l'azienda, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei servizi pubblici locali.

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'impresa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

Il Codice di comportamento, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività svolte dall'azienda all'estero.

Del Codice è data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa. Copia del Codice è trasmessa alla Confservizi, cui l'impresa aderisce.

L'impresa si impegna, altresì, a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

1.2 Il rapporto con gli *stakeholders*

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della azienda alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholders*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'azienda.

1.3 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

¹ Indicazione della denominazione/ragione sociale

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono gli investimenti degli azionisti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

1.4 I contenuti del codice di comportamento

Il Codice di comportamento è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- dai criteri di condotta verso ciascun *stakeholder*, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

1.5 Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall'impresa.

1.6 Aggiornamenti del Codice

Con delibera dell'organo di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dal Comitato Etico/Organismo di vigilanza.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Responsabilità

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

L'azienda ha come principio imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare e il rispetto dell'ordine democratico ivi costituito².

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi.

² Si richiama quanto prescritto all'articolo 25-quater del D.lgs. n. 231/2001.

L'azienda si impegna ad assicurare ai soggetti interessati un adeguato programma di informazione e formazione continua sul Codice di comportamento.

2.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della azienda.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti di utenza l'azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti.

2.3 Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della *privacy* e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale³ di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda.

2.4 L'efficienza

Il principio della efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

2.5 Lo spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

2.6 Concorrenza

L'azienda intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

³ A tal proposito si richiama quanto prescritto all'articolo 25-quinquies del D.lgs. n. 231/2001.

2.7 Rapporti con la collettività e tutela ambientale

L'azienda fornitrice di servizi pubblici locali è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento.

Per questa ragione l'azienda nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

2.8 Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda.

Pertanto l'azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

3. SISTEMA DI GOVERNO DELL'IMPRESA

Il sistema di governo adottato dall'impresa è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia. Esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell'impresa e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci⁴ e del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali definite d'intesa con gli enti locali di riferimento.

I componenti degli organi aziendali devono informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'azienda.

Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l'impresa fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni di price sensitive e di segreto industriale.

Ai componenti degli organi dell'impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.

⁴ Previsione relativa alle sole società di capitali.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'azienda.

L'impresa adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'impresa.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, l'impresa attua modelli di organizzazione, gestione e controllo che prevedano misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del presente Codice ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

I modelli di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, prevedono⁵:

- a) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'impresa in relazione ai reati da prevenire;
- c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi;
- e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A tal fine, in materia di controllo interno l'impresa adotta un apposito sistema volto a verificare l'esatta applicazione dei modelli organizzativi e gestionali utilizzati, l'osservanza delle normative interne ed esterne, l'adeguatezza dei principi e delle scritture contabili.

L'organo di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari od opportuni per assicurarne il miglior funzionamento.

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai procedimenti ed attività di propria competenza e dell'attività della funzione di *Audit*.

Essa ha il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di *risk management* e di *governance*, verificando il sistema di controllo interno in tema di

⁵ Previsioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

efficacia ed efficienza delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, regolamenti e procedure interne.

Per la verifica e l'applicazione delle norme contenute nel presente Codice è, inoltre, istituito un apposito Comitato Etico/Organismo di vigilanza.

Il Comitato etico/ Organismo di vigilanza assiste l'organo di Amministrazione nella fissazione e nell'aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice.

5. RAPPORTO CON I SOCI ⁶

L'azienda, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell'ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie.

Costituisce impegno dell'azienda tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati *standard* negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.

L'azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

6. RAPPORTI CON IL PERSONALE

6.1 Rapporti con il personale

Le aziende fornitrici di servizi pubblici locali riconoscono il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa.

La gestione del rapporto di lavoro, perseguendo un'organizzazione per obiettivi, è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione.

E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

6.2 Sicurezza e salute

L'impresa si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri clienti.

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo

⁶ Disposizione applicabile alle sole società di capitali.

sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione di cui al D.lgs 81/2008. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per dirigenti, i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- r) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- s) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- t) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

6.3 Tutela della persona

L'impresa si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto alla funzione di *Audit* e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice di comportamento.

Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

6.4 Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

6.5 Assunzione

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

6.6 Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

6.7 Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile e/o alla funzione di *Audit*.

6.8 Conflitto di interessi

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'impresa.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'organismo aziendale di sorveglianza.

6.9 Beni aziendali

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'impresa, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

6.10 Uso dei sistemi informatici

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

6.11 Regali, omaggi e altre utilità

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare il Comitato etico/ organismo di vigilanza dell'impresa.

Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri benefici è consuetudine.

6.12 Tutela della riservatezza

L'impresa tutela la *privacy* dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della *privacy*.

6.13 Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze.

Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla *privacy*. Deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

6.14 Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione e/o alla funzione di *Audit* ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'organismo di vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

6.15 Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatari dell'azienda.

7. RAPPORTI CON I CLIENTI

7.1 Uguaglianza e imparzialità

L'azienda si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dal Contratto di Servizio e della Carta dei servizi.

L'azienda si impegna altresì a non discriminare i propri clienti.

L'azienda instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

7.2 Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela diffusa;
- conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle Autorità.

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

7.3 Qualità e *customer satisfaction*

La azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente.

7.4 Interazione con i clienti

L'azienda si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'impresa ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

L'azienda al fine di realizzare un ascolto sistematico del cliente predispone indagini, a cadenza definita di *customer satisfaction*, come fonte di informazione per verificare obiettivi di miglioramento del servizio.

L'impresa tutela la *privacy* dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

8. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI

8.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, l'impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l'impresa nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

8.2 Correttezza nelle trattative commerciali

Nei rapporti con la committenza l'impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

9. RAPPORTI CON I FORNITORI

9.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa all'uopo previste.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione l'impresa adotta i criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento interno e non preclude a nessuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore l'impresa dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

L'impresa si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

9.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori dell'impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'impresa anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

L'impresa predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

Sono previsti sistemi di rotazione delle persone preposte agli acquisti, la separazione funzionale tra l'attività di richiesta della fornitura e di stipula del contratto e un accurato sistema di documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

9.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

L'impresa ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

L'impresa si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, delle trattative e del contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

9.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici

L'impresa si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

Con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali l'impresa richiede ai fornitori, soprattutto se operanti nei c.d. Paesi a rischio, un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione e disastri ambientali riconducibili all'attività dell'impresa fornitrice.

10. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITA' DI REGOLAZIONE

10.1 Missione aziendale e interesse generale

L'azienda persegue gli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali.

L'azienda persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

11. RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE

11.1 Integrità e indipendenza nei rapporti

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, sono consentiti nella misura in cui il modico valore di essi non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti.

In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini.

Nel caso in cui la società sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la P.A. si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l'azienda.

12. RAPPORTI CON L'AMBIENTE

12.1 Politica Ambientale

La politica ambientale dell'azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi.

Costituisce, inoltre, impegno dell'azienda la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l'adozione, nella gestione operativa, di criteri avanzati di salvaguardia e efficienza energetica.

L'azienda si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

12.2 La comunicazione ambientale ⁷

I principi sopra richiamati costituiscono i riferimenti per la redazione del Rapporto Ambientale che viene pubblicato annualmente dall'azienda e che costituisce parte integrante del Bilancio Sociale.

13. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

L'azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

14.1 Istituzione del Comitato etico/Organismo di vigilanza

E' istituito il Comitato Etico/Organismo di vigilanza per il controllo interno avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e sui modelli di

⁷ Norma facoltativa.

organizzazione e gestione, sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge.

In particolare, il Comitato Etico/Organismo di vigilanza: ha la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali e alle presunte violazioni del Codice di comportamento ad esso riferite dal responsabile della funzione di *audit* dell'impresa; deve seguire la revisione periodica del Codice di comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione anche attraverso la presentazione di proposte di adeguamento; ha il compito di coordinare, ricevere e valutare il rapporto interno predisposto dalla funzione di *audit* e il bilancio o rapporto sociale e di impostare ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica.

Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato Etico/Organismo di vigilanza:

- svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dall'organo dirigente;
- ha accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi dell'impresa redatti ai fini del presente Codice;
- può chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- può chiedere informazioni al responsabile della funzione di controllo di gestione e del controllo interno, ove presenti;
- nell'esercizio dell'attività può esigere informazioni, anche, dall'organo dirigente;
- può chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'impresa;
- può prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'ente svolta nelle aree di rischio;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
- propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
- all'esito di ogni attività ispettiva redige verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro e comunicato all'organo dirigente e, dove esistente, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
- redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e, ove esistente, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente, indicando i controlli effettuati ed il loro esito, gli aspetti di maggior rilevanza emersi, le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio, il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo. La relazione è riportata in apposito libro.
- si avvale - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

L'organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

14.2 Composizione del Comitato Etico/Organismo di vigilanza

Il Comitato Etico/Organismo di vigilanza è un organo dell'impresa dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità. Detti requisiti devono essere intesi come riferiti alle modalità di espletamento dei compiti allo stesso assegnati. E'

pertanto posto in una posizione apicale all'interno della gerarchia aziendale ed in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione al quale riferisce di eventuali violazioni del presente Codice ed è dotato di una continuità di azione elevata. Al Comitato Etico/Organismo di vigilanza deve inoltre essere garantita un'adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato stesso. In ogni caso, può estendere la propria autonomia di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione. All'organismo non possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile.

E' composto⁸ da un membro dell'organo di Amministrazione privo di deleghe operative, dal responsabile della funzione di *audit* e da un membro esterno, scelto tra personalità indipendenti, dotato di specifica competenza e professionalità. Questi ultimi requisiti devono essere intesi come richiesti per tutti i membri del Comitato Etico/Organismo di vigilanza e devono essere valutati in stretto riferimento all'attività di vigilanza che deve essere svolta e che richiede, pertanto, un bagaglio di strumenti e di tecniche tali da garantire un'adeguata analisi del sistema di controllo e di valutazione dei rischi, nonché specifiche competenze giuridiche data la finalità di prevenzione della realizzazione dei reati mediante l'utilizzo delle risorse aziendali.

I membri del Comitato Etico/Organismo di vigilanza devono inoltre possedere ulteriori requisiti soggettivi tali da garantirne la reale autonomia ed indipendenza di azione e per i quali si rimanda ai principi contenuti nella normativa societaria civilistica dettata in relazione alle figure degli amministratori e dei sindaci, tra i quali devono annoverarsi quelli di onorabilità, di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, per la cui determinazione si richiamano gli artt. 2382 e 2399 c.c., nonché di eventuali situazioni di conflitto di interesse, per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 c.c.

I membri del Comitato Etico/Organismo di vigilanza durano in carica ...⁹ e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato Etico/Organismo di vigilanza l'organo di amministrazione provvede immediatamente alle nomine dei sostituti. In detta ipotesi i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

14.3 Funzione di *Audit*

La funzione di *Audit* svolge un'attività indipendente ed obiettiva di supporto finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione ed è responsabile della verifica dell'aderenza delle attività all'etica aziendale.

⁸ Si precisa che tale criterio di composizione non è vincolante ma costituisce una indicazione di massima e di buon senso. Infatti, sebbene l'organismo di vigilanza possa assumere anche una composizione monosoggettiva, deve sottolinearsi l'esigenza che la stessa sia predisposta garantendo l'effettività del controllo in relazione tanto alle dimensioni dell'ente quanto alla sua complessità organizzativa. Nelle piccole imprese, inoltre, la struttura del Comitato etico/Organismo di vigilanza può essere più semplice prevedendo la legge in tali casi la possibilità di una sua coincidenza con l'organo dirigente dell'ente.

⁹ La durata della carica deve essere stabilita in maniera tale da assicurare la maggiore continuità d'azione possibile dell'organo di vigilanza.

La funzione procede, a tali fini, alla valutazione dei rischi etici dell'organizzazione e all'esame dei sistemi in atto per assicurare la corretta applicazione delle norme giuridiche, del Codice e dei modelli organizzativi, curandone l'eventuale aggiornamento e informando i competenti organi aziendali dei risultati delle verifiche.

La funzione di *Audit* riceve e valuta le segnalazioni delle eventuali violazioni del Codice di comportamento e ne riferisce al Comitato etico/Organismo di vigilanza.

Essa ha libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Le funzioni aziendali interessate sono tenute a prestare la massima collaborazione a tale scopo.

14.4 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e alla funzione di *audit* secondo le procedure interne¹⁰.

Devono inoltre essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse le informative concernenti ad esempio:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e si impegna a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

¹⁰ Ove queste siano previste.

14.5 Violazioni del Codice di comportamento

La grave e persistente violazione delle norme del Codice di comportamento da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione dai quali derivino sanzioni a carico dell'azienda.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice di comportamento è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.

ALLEGATO – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001

Premessa:

il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento nazionale il concetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di alcuni specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di persone fisiche con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o di direzione degli stessi, ovvero che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione o controllo su di essi, ovvero che sono sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti. I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché società ed associazioni prive di personalità giuridica (art.1 c.2 D.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale. Pertanto risulta indubbia l’applicabilità delle disposizioni esaminate anche alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali per le quali inoltre sussiste un ulteriore profilo problematico legato alla possibile qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio attribuibile ai propri dipendenti.

Modelli di organizzazione, gestione e controllo

L’art. 6, comma 3, del D.Lgs 231/2001 prevede la possibilità per le associazioni di categoria di elaborare dei codici di comportamento sulla base dei quali le imprese associate possono adottare modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dal decreto legislativo 231/2001.

L’adozione ed efficace attuazione di quest’ultimi è contemplata dal provvedimento in esame come *forma di esonero* dalla responsabilità per l’ente.

Consapevoli delle diversità tipologiche ed organizzative delle imprese costituenti la nostra compagine associativa, ci si è posti come obiettivo quello di elaborare un codice contenente degli schemi comportamentali di base idonei a garantire il rispetto delle esigenze previste nel D.Lgs 231/2001 e nel contempo adattabili, dalle singole imprese, alle specifiche realtà ed esigenze aziendali.

In termini generali, pertanto, il Codice di comportamento, definibile come documento ufficiale dell’impresa, dovrebbe rappresentare un compendio ed un ausilio per la predisposizione delle linee di condotta e programmatiche che guidano l’agire dell’impresa.

In esso sono contenuti un insieme di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l’ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all’organizzazione aziendale

dell'impresa e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovino ad agire in nome e/o per conto dell'azienda.

Va sottolineato che la redazione del Codice di comportamento e la sua applicazione all'interno dell'impresa non sono da sole sufficienti per rendere operante l'esimente di responsabilità prevista nel D.Lgs. 231/2001.

A tal fine si rende, infatti, necessaria un'ulteriore attività a carico delle imprese, consistente nell'elaborazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze della singola realtà aziendale considerata (recita in tal senso l'art. 6, c. 1 del decreto citato << l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)).

Come già accennato in precedenza, il Codice elaborato dalla Confservizi si propone di offrire alle imprese associate una modalità operativa per l'applicazione delle indicazioni e disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2001, stante l'impossibilità di delineare un unico modello valido a fronte delle diverse caratteristiche operative e strutturali dell'impresa che gestiscono pubblici servizi.

Risulta evidente che problematiche attinenti all'organizzazione, alle procedure decisionali ed operative, alle deleghe di funzioni possano nella realtà essere affrontate e risolte diversamente a seconda del modello organizzativo prescelto, anche nel rispetto delle caratteristiche e dimensioni aziendali.

In particolare, soprattutto in relazione alle piccole realtà aziendali, sarebbe poco realistico porre a loro carico la realizzazione e l'uso di tutti gli strumenti di controllo disponibili nei contesti aziendali di maggiori dimensioni e complessità.

A seconda delle dimensioni potranno così essere adottate solo alcune delle componenti di controllo previste o essere utilizzate in forma semplificata, tenendo tuttavia presente che il sistema di controllo dovrà essere tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. Risulta, pertanto, evidente come il Codice di comportamento si ponga alla base dell'intero meccanismo delle responsabilità dell'azienda divenendo necessario strumento per la sua operatività e, come, i sistemi organizzativi di attuazione, gestione e controllo assumano la

funzione di integrare gli obiettivi e le strategie dell'impresa con i principi di osservanza della normativa vigente ed etici e di monitorare il rispetto delle procedure aziendali.


L'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001 individua le caratteristiche che devono contraddistinguere i **modelli di organizzazione, gestione e controllo**. Esso infatti stabilisce che:

<< In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli (...) devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.>>

Il dettato normativo appare richiamare il noto sistema di gestione dei rischi (c.d. *risk management*) del quale indica espressamente le fasi di articolazione, ovvero:

- a) mappatura delle aree a rischio di reato, ossia individuazione delle aree o settori e delle modalità attraverso le quali possono verificarsi eventi sfavorevoli in grado di pregiudicare gli obiettivi aziendali nonché quelli indicati nel d.lgs. n. 231/2001;
- b) individuazione del sistema di controllo più idoneo per ricondurre ad un livello accettabile i rischi identificati, attraverso la definizione di procedure di programmazione della attività aziendale (protocolli decisionali e di gestione delle risorse finanziarie).



Deve sottolinearsi come, per poter procedere alla mappatura delle aree di rischio è necessario definire preliminarmente i concetti di *rischio aziendale* e di *rischio accettabile*. Con il primo termine vuole intendersi l'esistenza della possibilità del verificarsi di eventi sfavorevoli rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lo stesso concetto di rischio risulta caratterizzato da due elementi fondamentali sui quali sarà necessario intervenire in un'ottica di riduzione del rischio, ossia la probabilità del verificarsi dell'evento (ovvero che si attuino le condotte criminose indicate nel citato d.lgs. n. 231/2001) e l'impatto dell'evento sulla realtà aziendale (ovvero l'impatto che le sanzioni di cui al decreto citato possono avere sull'azienda). Per poter realizzare una mappatura delle aree di rischio dovrà procedersi alla quantificazione in termini numerici della percentuale di rischio attribuibile a ciascun settore tenendo conto nell'analisi anche dell'esistenza di eventuali procedure di controllo già in atto. Con il termine rischio accettabile si intende concettualmente indicare una situazione nella quale eventuali controlli aggiuntivi verrebbero a costare maggiormente della risorsa da proteggere. Nel contesto qui considerato, tuttavia, la logica economica non può essere utilizzata in via esclusiva ma deve essere temperata dalla attività di determinazione di una soglia che sia effettivamente idonea a poter ricoprire il ruolo di limite, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, dei controlli necessari per la prevenzione dei reati. All'interno del contesto aziendale e del dettato normativo su citato, *l'accettabilità di un sistema di controllo preventivo* è rappresentato dal fatto che lo stesso deve essere *tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente*. Infatti non può ritenersi esistente alcun modo per eliminare totalmente il rischio, esso può solo essere gestito in maniera tale da non compromettere l'operatività aziendale attraverso la determinazione di un livello di rischio considerato "accettabile" da mantenere come tale attraverso azioni mirate di *risk management*. Le attività di individuazione, misurazione e classificazione dei rischi sono strettamente correlate con il processo di pianificazione degli obiettivi strategici ed operativi. Pertanto l'azienda, nella fase di individuazione dei propri obiettivi, deve tener conto di quali sono i rischi che ne minacciano il raggiungimento. E' perciò opportuno l'adozione di una metodologia sistematica di valutazione tale da condurre ad una mappatura dei rischi aziendali attraverso l'individuazione delle attività maggiormente interessate e per le quali si rende pertanto necessaria la presenza di meccanismi di controllo adeguati. L'identificazione e l'analisi dei rischi consiste in un processo continuo. Il livello di rischio infatti può crescere in presenza di cambiamenti sia interni che esterni incidenti sul contesto nel quale l'azienda opera e sulle sue modalità di gestione ed organizzazione. Pertanto è necessario che l'azienda si doti di strumenti e procedure adeguate per consentire un monitoraggio periodico e un intervento tempestivo rispetto ad eventuali mutamenti del contesto operativo.

Ciò detto, per costruire un modello organizzativo primo passo importante è quello di proceduralizzare le attività aziendali nelle quali vi è la possibilità di commissione di reati. Si cercherà di attribuire, nel corso dell'esposizione, a questa metodologia di realizzazione di un

sistema di gestione del rischio una valenza di carattere generale tale da renderla applicabile alle diverse tipologie di rischio (operativo, finanziario, legale...) rinvenibili all'interno di ciascuna impresa, dovendo tuttavia ricordarsi che sarà compito degli operatori dare concreta attuazione alla suddetta metodologia, puramente esemplificativa, calandola nel proprio contesto aziendale. Gli *step* operativi per poter realizzare una procedimentalizzazione dell'attività aziendale possono essere così sintetizzati:

Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art. 6, c. 2, lett. a) (risk assessment)

1. **mappatura aree aziendali a rischio:** periodicamente dovrebbe essere compiuta una analisi sulla realtà aziendale (attraverso lo studio della struttura organizzativa, delle procedure esistenti, dei processi interni e della documentazione di supporto) tale da individuare le aree maggiormente sensibili al verificarsi di reati. All'interno di ciascuna area verranno così individuate le funzioni (o processi o attività a seconda dell'approccio utilizzato), nonché i soggetti interessati all'attività di monitoraggio;
2. **individuazione delle possibili modalità attuative dei reati:** l'identificazione dei rischi potenziali non può prescindere dalla individuazione delle possibili modalità di concretizzazione dei reati all'interno della attività aziendale. Una volta compiuta tale analisi potrà procedersi ad una impostazione efficace delle misure preventive di sicurezza;
3. **attribuzione del livello di rischio:** una volta individuati i rischi potenziali e le possibili modalità attuative degli stessi deve essere attribuito a ciascuno un determinato livello di rischio. A tal fine si dovrà tenere conto della loro probabilità di accadimento e del loro impatto in termini di conseguenze sull'azienda.
4. **classificazione delle attività in base al rischio potenziale:** dopo aver attribuito a ciascun fattore di rischio un determinato peso, potrà procedersi all'individuazione dei processi che, essendo caratterizzati dalla presenza di rischi più "elevati", necessitano di una priorità di intervento.

Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (art. 6, c. 2, lett. b)

1. **predisposizione di un efficace sistema di controllo preventivo:** innanzi tutto dovrà procedersi ad una rilevazione dettagliata dei processi potenzialmente a rischio attraverso una ricognizione di tutte le informazioni relative alle attività

esaminate (a tal fine potrà procedersi anche attraverso interviste, osservazioni sul posto e lo studio e la comparazione delle informazioni acquisite). Una volta esaurite le operazioni precedentemente descritte si dovrà passare ad esaminare la reale efficacia e adeguatezza delle misure di sicurezza già adottate dall'azienda e nel caso di loro insufficienza dovrà procedersi ad una implementazione al fine di prevenire adeguatamente il rischio della commissione di reati (si ricorda che il livello di rischio accettabile è quello che consente solo una elusione fraudolenta del sistema di controllo). I controlli potranno essere preventivi, rilevatori (ovvero finalizzati a rilevare eventuali anomalie nel momento del loro verificarsi), direttivi dei processi e correttivi (ovvero diretti ad arginare effetti negativi una volta verificatosi l'evento dannoso). L'attività di valutazione della efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo, nonché della loro effettiva applicazione dovrà essere supportata da una attività di verifica dei dati e della documentazione presente nell'azienda in modo tale che le eventuali anomalie emerse in questa fase del processo siano adeguatamente provate e giustificate. Infine l'attività di adeguamento del modello rispetto alle carenze riscontrate deve avvenire attraverso la predisposizione di un piano di intervento tempificato e contenente tutte le misure da porre in essere e attraverso una attività di *follow-up*. Quest'ultima si concretizza in una attività di valutazione ed adeguamento del sistema continua e tempestiva e deve essere posta in essere da soggetti esterni in grado di assicurare giudizi indipendenti. Ogni operazione deve inoltre essere adeguatamente supportata da materiale documentale al fine di consentirne il controllo in ogni momento. La salvaguardia dei dati e delle procedure effettuate con strumenti elettronici dovrà ovviamente avvenire in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Deve ricordarsi infine che le componenti di un sistema di controllo interno possono essere molteplici. Tra queste dovranno sicuramente essere poste in essere le seguenti:

- a) articolazione chiara e dettagliata del sistema organizzativo al fine di porre in rilievo le funzioni di responsabilità, le dipendenze gerarchiche, le forme di controllo nonché dei sistemi premianti;
- b) procedure di controllo aziendale, sia manuali che informatiche, in grado di regolare lo svolgimento delle attività e dei processi decisionali soggetti ad autorizzazione. Quest'ultimi in particolare dovranno essere assegnati coerentemente alle responsabilità ricoperte all'interno del contesto aziendale e prevedere, se necessario, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

- c) forme esaustive di controllo contabile. Dovranno in particolare essere previste le modalità di accesso ai beni aziendali, i criteri di separazione tra funzioni, controlli periodici e sistemi di segnalazione in grado di rilevare tempestivamente l'esistenza di situazioni di criticità, modalità di registrazione delle operazioni (per ogni operazione dovrebbe esservi un adeguato supporto documentate al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli ove lo si ritenga opportuno);
- d) adozione di un Codice di comportamento redatto in base alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001,

Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (art. 6, c. 2, lett. c)

L'esplicito riferimento del decreto in esame a detto protocollo ne rileva l'importanza all'interno del processo di controllo.

Attuazione di un idoneo sistema di informazione (art. 6, c. 2, lett. d) e comunicazione

L'attuazione di detto sistema è volta a rendere il più trasparente possibile ogni operazione. Gli aspetti principali che lo caratterizzano sono, da un lato, la qualità delle informazioni e delle comunicazioni, ovvero del loro contenuto, della loro accuratezza e accessibilità e, dall'altro l'efficienza con cui queste vengono elaborate. Un sistema informativo deve essere, infatti, in grado di gestire il flusso di notizie circolanti nel contesto aziendale, distinguendo tra informazioni utili ed informazioni non utili e soprattutto assicurando che queste pervengano in maniera corretta e tempestiva ai destinatari interessati. Il sistema informativo può essere di natura computerizzata e manuale. Poiché i sistemi informativi elaborano informazioni di diversa natura devono essere oggetto di un'attenta pianificazione che ne verifichi le coerenze con gli obiettivi e le strategie aziendali: infatti il sistema di governo e di controllo sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà questa coerenza. Per quanto attiene poi ai c.d. **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di vigilanza sembrano porsi come momenti di controllo precedenti al verificarsi del reato. Le informazioni che devono essere rese devono pertanto riguardare eventuali anomalie riscontrate nel contesto aziendale e risultanze periodiche dell'attività di controllo. Le stesse non dovrebbero essere interpretate come obbligo posto a carico dell'Organismo di vigilanza di una attività puntuale e sistematica quanto piuttosto di strumento per poter strutturare nel modo più adeguato i controlli. Detto obbligo dovrebbe essere esteso anche a tutti i dipendenti che potrebbero venire a conoscenza della commissione di reati o di comportamenti non in linea con le condotte delineate nel Codice di comportamento e non solo alle funzioni aziendali a rischio di reato. A tal fine sarà necessario garantire la riservatezza del segnalante e disincentivare il fenomeno dei *rumors* interni attraverso anche la previsione di specifici procedimenti.

Altro aspetto fondamentale di suddetto sistema è rappresentato dalla comunicazione al personale: il personale aziendale dovrebbe, infatti, ricevere dal vertice aziendale comunicazioni efficaci sull'importanza del controllo interno in modo da poter consentire a ciascuno di comprendere gli aspetti peculiari del sistema di controllo interno, il suo funzionamento, nonché il ruolo e la responsabilità di ciascun soggetto all'interno del sistema stesso, le modalità per poter comunicare verso l'alto le informazioni importanti.

Sistema disciplinare (art. 6, c. 2, lett. e, art. 7, c. 4, lett. b)

La violazione delle norme del Codice di comportamento nonché delle procedure previste dal modello, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con l'ente possono comportare, al di là dell'eventuale instaurazione di un giudizio in caso di commissione di un reato, la soggezione ad azioni disciplinari. Appare opportuno richiamare in questa sede quanto già esposto nel Codice di comportamento, ovvero che rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile e che il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali. Questa circostanza comporterà pertanto la necessità di effettuare un coordinamento tra le varie disposizioni da rendere peraltro pubblico mediante un apposito ordine di servizio. Nel caso invece di lavoratori autonomi o di soggetti aventi comunque rapporti contrattuali con l'azienda dovrà procedersi innanzi tutto rendendo loro note le regole aziendali e le "conseguenze" della loro violazione, prevedendo ad esempio quale sanzione per quelle ritenute maggiormente rilevanti la risoluzione del contratto. Analogamente dovrà procedersi nel caso di dirigenti o soggetti comunque posti in posizione apicale per i quali, non essendo praticabile la sottoposizione ad un vero e proprio sistema disciplinare, dovrà prevedersi nel contratto individuale quali siano gli inadempimenti rilevanti e tali da giustificare una risoluzione anticipata del contratto.

Tali disposizioni, in ragione del loro valore disciplinare dovranno essere inserite nel regolamento disciplinare aziendale, ove esistente, o comunque espressamente dichiarate vincolanti per tutti i dipendenti.

Una volta articolato il modello di organizzazione interna l'azienda dovrà dotarsi di un **sistema di monitoraggio** continuo dello stesso. Ciò presuppone un'attività di supervisione delle modalità con le quali i processi di controllo sono implementati, dei tempi di esecuzione, dei modi in cui vengono adottati i provvedimenti necessari ecc... Il processo di monitoraggio del sistema deve essere applicato a tutte le attività aziendali, anche esterne. Accanto all'attività di monitoraggio continuo possono essere adottati anche interventi di valutazione specifici. Entrambe le attività di monitoraggio si pongono come obiettivo quello di rilevare eventuali

anomalie o criticità del sistema di controllo interno. E' importante che tali disfunzioni siano portate in maniera tempestiva all'attenzione dei soggetti deputati a provvedere alle adeguate azioni correttive.

La realizzazione di un modello di gestione dei rischi di reato non è però di per sé sufficiente ad assicurare l'esimente di responsabilità a favore dell'ente giacché la stessa previsione dell'art. 6, del decreto citato, prescrive che << l'ente non risponde se prova che... il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo>> **art. 6, c. 1, lett. b).**

L'affidamento di detti compiti all'organismo di cui sopra e il loro corretto ed efficace svolgimento rappresentano pertanto dei presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. L'art. 7, c. 4, del decreto citato, ribadisce che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del modello, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra detto, si evince l'importanza del ruolo dell'**organismo di vigilanza**, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti allo stesso affidati. All'interno del Codice redatto dalla Confservizi detto organo è identificato con il c.d. Comitato etico.

Nell'individuazione della struttura e delle modalità operative di quest'ultimo, la Confservizi ha compiuto una valutazione complessiva delle disposizioni di legge che affidano ad esso determinati compiti, nonché delle previsioni dello stesso Codice di comportamento cui deve essere garantito il rispetto.

Alla luce di tali esigenze si può comprendere la scelta di attribuire al Comitato etico ulteriori competenze rispetto a quelle previste dal dettato normativo.

Rispetto alla sua *struttura*, si è optato per una composizione molto semplice, rispondente a criteri di buon senso (nel Codice si prevede che esso sia costituito da un membro del Consiglio di amministrazione privo di deleghe operative, dal responsabile della funzione di Audit e da un membro esterno dotato di idonea capacità e competenza) e tale da garantire al Comitato la necessaria autonomia, competenza, professionalità e continuità di azione.

E' ovvio che tale criterio di composizione non rappresenta una disposizione vincolante per le aziende. A tal proposito si ricorda che lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede, nel caso di imprese di piccole dimensioni, che l'organismo di vigilanza possa coincidere con l'organo dirigente.

Il Comitato deve essere istituito con deliberazione del massimo vertice aziendale il quale, nonostante tale prerogativa, è bene sottolinearlo, conserva tutte le attribuzioni e responsabilità previste dalla normativa civilistica, cui vanno ad aggiungersi quelle definite, per l'appunto, dalla normativa in esame.

Il Comitato etico, nella scelta della Confservizi, è coadiuvato nello svolgimento della propria attività dalla funzione di Audit.

Quest'ultima è chiamata a svolgere un'attività indipendente ed obiettiva al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione.

Ad essa vengono attribuite competenze specifiche che ne evidenziano il ruolo preliminare e di filtro delle attività svolte rispetto alle attribuzioni del Comitato etico.

Da quanto detto emerge che, qualora il Comitato etico venga dotato di risorse adeguate e di una posizione di indipendenza, possa rivestire un ruolo relevantissimo non solo nella prospettiva di attuazione del D.Lgs. 231/2001 ma anche in quella ulteriore di miglioramento dei processi aziendali. L'analisi dei suoi compiti ne rivela infatti la natura di attività specialistiche, prevalentemente di verifica e controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc* nonché una continuità di azione molto elevata. Quanto ai compiti assegnati all'Organismo di vigilanza dal decreto citato (artt. 6 e 7) si richiamano i seguenti:

- 1) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché sulla loro effettività (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello posto in essere) e adeguatezza (verifica sulla reale capacità preventiva);
- 2) l'aggiornamento dei modelli (detto compito si esplica tanto nella presentazione di proposte di adeguamento del modello quanto nell'attività di *follow-up*, ossia di verifica dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte);
- 3) una verifica periodica del modello.

Questi elementi ci hanno condotto a propendere per una definizione dell'organismo, dovendo lo stesso presidiare ad un processo di impresa, come articolazione interna all'azienda. Relativamente alla possibilità per le aziende di poter scegliere di avvalersi di strutture aziendali di controllo già esistenti anziché di creare un organismo *ad hoc* cui affidare il ruolo di Organismo di vigilanza (scelta da noi compiuta) deve sottolinearsi che l'esame preliminare che deve essere compiuto riguarda la compatibilità tra i requisiti e le funzioni proprie dell'Organismo di vigilanza e quelle ricoperte dagli organi aziendali già esistenti. In questa ottica appaiono compatibili le funzioni di Comitato interno e di *Internal Auditing*. Il primo, la cui istituzione è prevista per le società quotate in borsa, possiede infatti una serie di caratteristiche del tutto assimilabili a quelle dell'Organismo di vigilanza. Per quanto attiene al secondo, la cui funzione è richiamata nel D.lgs. n. 58/1998 (TUF), deve ricordarsi che già oggi gli vengono attribuiti compiti di tipo ispettivo e che l'eventuale carenza al suo interno di "professionalità" specifiche potrebbe essere sopperito mediante collaborazioni esterne.

Si ricordano inoltre i principali requisiti che l'organismo di vigilanza deve possedere:

- *Autonomia ed indipendenza*: questi requisiti, soprattutto in una ottica di composizione plurisoggettiva del comitato etico, devono essere intesi come riferiti allo stesso complessivamente, ovvero come caratterizzanti la sua azione. Per questo motivo è necessario che l'organo in esame sia privo di compiti operativi che facendolo partecipare a decisioni ed attività dell'ente ne potrebbero ledere l'obiettività di giudizio. Occorre pertanto garantire, con apposite deleghe, la sua autonomia di azione e controllo con particolare riferimento all'accesso alle informazioni.
- *Professionalità*: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata. Si tratta ovviamente di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" ma anche consulenziale. La specifica preparazione professionale dei singoli verificatori dovrebbe essere identificabile negli standard professionali già diffusi nelle "migliori pratiche".
- *Onorabilità*: e' necessario che i membri dell'Organismo di vigilanza possiedano i necessari requisiti soggettivi formali in grado di garantirne la autonomia e l'indipendenza. Detti requisiti, tra i quali si annoverano l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, che dovranno essere indicati nel modello organizzativo, potranno anche essere (questa è stata la scelta fatta nel Codice redatto) delineati sulla scorta di quanto già previsto nel diritto societario.
- *Continuità di azione*: per poter garantire una efficace e costante attuazione del modello delineato è necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Al fine di assicurare che l'organismo di vigilanza possieda i requisiti di cui sopra sarebbe opportuno emanare, al momento della formale adozione del modello, un regolamento recante la disciplina del funzionamento di suddetto organo. Nel modello organizzativo dovrebbe, inoltre, essere specificato che:

- all'Organismo di vigilanza spetta la verifica dell'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alle sue caratteristiche di prevenzione della commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché delle sue procedure; l'aggiornamento e adeguamento del modello adottato; l'aggiornamento ed il ragguaglio dell'organo dirigente in ordine alla propria attività di controllo;
- l'Organismo di vigilanza ha libero accesso a tutte le funzioni dell'azienda al fine di ricevere informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;

- l'Organismo di vigilanza deve essere dotato di adeguate risorse finanziarie;
- all'Organismo spetta la regolamentazione e calendarizzazione della propria attività ai fini di renderla aderente alla continuità di azione richiesta dalla legge.

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi formali che dovrebbero essere posseduti dai membri dell'organismo di vigilanza, siano essi soggetti interni o esterni all'impresa, dovrebbero esser tali da garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'operato degli stessi e dovrebbero essere richiamati nel modello. Nella proposta di Codice di comportamento elaborato da Confservizi si rinvia per la loro determinazione ai principi contenuti nella normativa societaria civilistica dettata in relazione alle figure degli amministratori e dei sindaci, tra i quali devono annoverarsi quelli di onorabilità, di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (artt. 2382 e 2399 c.c.), nonché di eventuali situazioni di conflitto di interesse (art. 2391 c.c.). Nel caso in particolare di membri esterni all'ente sarà opportuno prevedere come ipotesi di ineleggibilità quelle previste all'art. 2399 c.c.¹¹ Ovviamente le imprese hanno la facoltà di poter richiedere all'interno dei propri modelli il possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi indicati nel Codice nonché in questa sede.

Per quanto attiene poi alle norme in tema di funzionamento dell'Organismo di vigilanza le stesse sono state introdotte nella proposta di Codice e riguardano essenzialmente :

- Nomina e revoca: per quanto attiene all'organo deputato a nominare l'organismo di vigilanza, lo stesso dovrà essere individuato attraverso l'identificazione con l'organismo a ciò deputato secondo il modello di *governance* adottato dall'impresa. Analogamente le cause e modalità di revoca, decadenza e sostituzione potranno altresì essere disciplinate mediante il rinvio alla disciplina societaria.¹²

¹¹ <<Non possono essere eletti ... e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.>>

Nel caso di membri interni all'ente varranno i medesimi requisiti fatta eccezione per quelli indicati nella lettera c.

¹² Si vedano ad esempio i seguenti articoli del codice civile:

2383. Nomina e revoca degli amministratori.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

- Durata: dovrebbe essere assicurato nella strutturazione del modello organizzativo dell'impresa il rispetto dell'equiparazione tra la durata dell'organismo di vigilanza e quella dell'organo amministrativo in modo tale da assicurare il loro necessario coordinamento.
- Attività: al fine di garantire la continuità d'azione dell'Organismo di vigilanza dovranno essere previste sedute di riunione periodiche dello stesso nonché la loro verbalizzazione. Dovranno altresì essere previsti specifici obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza che dovrà essere chiamato a riferire tanto

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2386. Sostituzione degli amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

2400 Nomina e cessazione dall'ufficio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

all'organo amministrativo che di controllo periodicamente (almeno una volta all'anno) anche attraverso apposite relazioni sullo stato di attuazione del modello e su aspetti ritenuti maggiormente rilevanti.

- **Poteri:** l'Organismo dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari per esplicare i propri compiti. Gli stessi potranno consistere in atti ispettivi, di controllo e di accesso ad atti aziendali, dati contabili, procedure (in generale ad ogni dato o informazione ritenuta utile). Qualora detto accesso venga negato e l'Organismo lo ritenga opportuno può redigere un rapporto da inviare all'organo competente ad adottare il modello organizzativo. Per quanto attiene poi ai poteri di controllo l'organismo potrà avvalersi nell'esplicazione della propria attività di funzioni interne (si pensi ad es. all'*internal auditing*) o esterne, dotate in ogni caso di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché dei necessari requisiti di professionalità ed imparzialità.
- **Autonomia finanziaria:** dovrebbe essere stabilito dall'organo amministrativo un budget annuale per l'organismo di vigilanza tale da garantirne l'esplicazione delle funzioni assegnate nonché la piena autonomia nella disposizione.

Fraudolenza di chi commette il reato (art. 6, c. 1, lett. d)

La presenza di questa circostanza costituisce una delle componenti di operatività della condizione di esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

In questa sede ci limiteremo a richiamare principi già illustrati in precedenza. L'elemento della "fraudolenza" infatti risulta strettamente legato al concetto di rischio accettabile. E' necessario, pertanto, in questa ottica, poter definire una soglia effettiva che consenta di limitare, quantitativamente e qualitativamente, le misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione di reati. Nell'ambito delle disposizioni qui esaminate, quindi, detta soglia di accettabilità può essere individuata nella predisposizione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (i protocolli di controllo adottati dovranno essere tali da poter essere aggirabili solo mediante raggiri, artifici, atti falsi ecc...), ovvero implicante non solo la volontà dell'agente di commettere il reato ma anche il reale aggiramento fraudolento delle indicazioni dell'ente (ovvero la commissione di un reato realmente voluto dal soggetto sia come condotta che come evento). Le misure adottate dall'ente saranno ovviamente tanto più efficaci quanto maggiore sarà la procedimentalizzazione delle attività, la divisione delle responsabilità e delle funzioni (tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto e necessario il concorso di più persone), penetrante e attenta l'attività di verifica.

Omessa vigilanza (art. 6, c. 1, lett. d)

L'ulteriore requisito richiesto dalla normativa in esame ai fini della esenzione della responsabilità in capo all'ente consiste nella dimostrazione che da parte dell'Organismo di

vigilanza non via stata omessa o insufficiente vigilanza. Al riguardo pertanto viene richiesto che l'Organismo suddetto implementi e finalizzi concretamente la propria attività allo scopo di garantirne la conformità ai principi del D.lgs 231/2001. Appare evidente come lo stesso dovrà pertanto operare mediante protocolli tali da garantire l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli effettuati, l'adozione di piani specifici al fine di formalizzare la propria attività (ovvero di piani periodici degli interventi previsti e di dettaglio con riferimento agli interventi posti in essere), procedure di verifica del rispetto dei piani e l'utilizzo di strutture e metodologie documentate per lo svolgimento delle attività di verifica, per la redazione di documenti e degli *output* finali.

Per quanto attiene alle **piccole imprese (art. 6, c. 4)**, è evidente come la soglia dimensionale delle stesse influisca sulla complessità dell'articolazione del modello organizzativo prescelto dato il ruolo in esse ricoperto dalla maggiore snellezza della struttura e dalla minore disponibilità di risorse da impiegare nella realizzazione dei modelli gestionali. Ciò tuttavia non toglie che anche in queste realtà aziendali l'Organismo di vigilanza debba rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 6 citato e che i modelli prescelti siano comunque volti a minimizzare il più possibile il rischio di commissione dei reati. Pertanto, le linee guida sopra delineate per la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere adattate e semplificate con riferimento all'articolazione dell'analisi, alla gestione dei rischi e alla predisposizione di sistemi di controllo preventivo. Per quanto attiene, poi, in particolare all'*organismo di vigilanza*, si ricorda che la stessa legge prevede che esso possa articolarsi in una struttura più semplice, coincidente con lo stesso organo dirigente al fine di non far gravare sull'azienda costi troppo elevati. Sarà probabilmente necessario affiancare all'organo dirigente dei professionisti esterni che, data la complessità dell'attività di monitoraggio e di verifica del modello, possano coadiuvarlo nella sua attività di vigilanza e di gestione dei rischi. Rimane fermo che l'affidamento di eventuali deleghe non farebbe venire meno la responsabilità del soggetto su cui incombe il compito di vigilanza e che pertanto ad essere delegabili sarebbero solo i compiti tecnici sui quali peraltro il consulente esterno dovrebbe riferire periodicamente all'organo dirigente. Nel caso tuttavia quest'ultimo non intenda avvalersi di collaboratori esterni in via cautelativa sarebbe opportuno che questi riportasse per iscritto le attività di controllo svolte richiedendo la sottoscrizione da parte del soggetto sottoposto a verifica.

Per quanto riguarda poi l'adozione del Codice di comportamento non sembrano sorgere particolari problematiche rispetto al modello dello stesso in precedenza illustrato. I principi in esso contenuti devono infatti essere intesi come generali e applicabili anche dalle piccole imprese. Si ricorda a tal proposito che i contenuti minimi del Codice , così come delineati nel D.lgs 231/2001, consistono nel:

- rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi nei quali l'impresa opera;

- verificabilità e proceduralizzazione di ogni attività;
- rispetto di principi di correttezza, legalità e responsabilità nei rapporti con i diversi interlocutori dell'impresa.

Identificazione delle fattispecie astratte dei reati di cui al D.lgs. 231/2001

I delitti per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente possono essere così raggruppati:

a) Reati di concussione e corruzione

- Concussione : art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

- Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto la pena è della reclusione fino ad un anno.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

- Circostanze aggravanti: art. 319-bis c.p.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis e nell'articolo 319-ter , si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Considerazioni:

Le tipologie di reato di cui sopra sono caratterizzate dal fatto di prevedere, per la maggior parte dei casi, una particolare qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato, il quale può, per l'appunto, essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono a tal proposito che: <<Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi>> e che <<sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale>>.

La nuova formulazione degli articoli citati (dettata dalla l. n. 86/1990 e modificata dalla l. n. 181/1992) ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi sollevatesi intorno all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. In base alle nuove formulazioni viene accolta una nozione c.d. oggettiva di pubblica amministrazione, ovvero del tutto sganciata dalla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa esser attribuita

anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni. Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria. Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio nella sentenza prima citata vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le qualifiche di cui sopra rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione. Deve inoltre ricordarsi che in alcuni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà probabilmente con minor frequenza della prima, sebbene non sia possibile escludere del tutto questa ipotesi di reato.

Caratteristica dei reati di corruzione è l'esistenza di un accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest'ultimo, in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo. Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l'illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l'utile sperato.

Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti aziendali dove il rischio di reato può dirsi presente in misura maggiore dovrà procedersi attraverso una valutazione che tenga conto caso per caso della specifica funzione svolta dall'azienda. Le aree maggiormente a rischio potrebbero essere quella degli appalti, della gestione finanziaria, degli investimenti, di ricerca, di erogazione di servizi e tutte quelle funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

In relazione poi alle ipotesi contemplate nel citato art. 322-bis c.p. e all'individuazione delle misure idonee a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali dovrebbero essere previste come potenziali settori di "rischio" le aree aziendali addette alla partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici comunitari o stranieri o

comunque coinvolte in procedure competitive di carattere internazionale in procedure dirette ad ottenere finanziamenti pubblici da parte di organismi pubblici comunitari o stranieri.

CORRUZIONE

ESEMPI DI CORRUZIONE:	CONTROLLI PREVENTIVI:
<ul style="list-style-type: none"> • Fornire servizi e realizzare opere per la P.A. • Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. • Ottenere trattamenti di favore da parte della P.A. o di Autorità di controllo e/o di vigilanza. • Compiere atti contrari ai doveri di ufficio o omettere o ritardare di compiere atti di ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. • Controllo dei flussi finanziari aziendali, della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive • Controlli della formazione della volontà aziendale e del sistema di deleghe • Diffusione del Codice di comportamento e programmi di formazione ed informazione del personale

b) Reati in tema di erogazioni pubbliche

- Malversazione a danno dello stato: art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato: art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi - finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640-bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Considerazioni:

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da <<chiunque>>. Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

Rispetto agli ambiti in cui i delitti considerati potrebbero essere commessi con maggiore probabilità si annoverano quello finanziario e degli investimenti, quello della ricerca ed innovazione nonché quello degli appalti.

CONTROLLI PREVENTIVI:

- Specifica previsione del codice comportamento e diffusione dello stesso all'interno dell'azienda
- Programmi di formazione ed informazione del personale
- Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio della Funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze
- Separazione funzionale tra funzioni
- Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare
- Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.

c) Reati fraudolenti in danno alla P.A.

- Truffa: art. 640 c. p.

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste nel capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni

I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggirò l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

TRUFFA

ESEMPI DI TRUFFA	CONTROLLI PREVENTIVI:
<ul style="list-style-type: none">• Produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.	<ul style="list-style-type: none">• Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo.• Puntuali attività di controllo gerarchico e del sistema di deleghe.

- Frode informatica: art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni:

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

FRODE INFORMATICA

ESEMPIO DI FRODE INFORMATICA:	CONTROLLI PREVENTIVI:
<ul style="list-style-type: none">Alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'Amministrazione.	<ul style="list-style-type: none">Sistema di controlli interno all'azienda in particolare previsione di un duplice livello di controlli in materia informatica.Sistema di controlli conforme alla disciplina vigente in tema di <i>privacy</i>

d) Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

- Documenti informatici: art 491-bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. 615-
quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-
quater

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico: 615-quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635- quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640-quinquies c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Considerazioni

Tali reati sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come prevista dal decreto legislativo citato ai reati informatici.

Si tratta in sintesi dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell'attentato all'integrità dei sistemi, concretantesi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopraccitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest'ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

CONTROLLI PREVENTIVI

- Previsione di un duplice livello di controlli in materia informatica interno all'azienda che assicuri ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi
- Puntuale verifica dell'osservanza di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società,
- Verifica circa il rispetto della normativa sulla privacy.

e) Reati in tema di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori bollati

- Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate: art. 453 c.p.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.099:

- 1) -chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o fuori;
- 2) -chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) -chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) -chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete: art. 454 c.p.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.033.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene, o aliena tale carte contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 310 a euro 1.033.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 cp.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Qualora il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo invece al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

Considerazioni:

Per quanto attiene al reato di spendita di moneta falsa, lo stesso rappresenta un reato di pericolo avendo ad oggetto soltanto la possibilità di lesione giuridica. Per la configurabilità del reato non si richiede pertanto che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. Ai fini della sussistenza del concerto nell'importazione - detenzione, spendita o messa in circolazione di banconote falsificate, è sufficiente un consapevole

rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione. Al contrario per la configurabilità del reato di alterazione di monete è necessario che l'agente sia cosciente della falsità del denaro sin dal momento in cui riceve le monete contraffatte o comunque ne acquisisca il possesso e compia tali atti al fine di mettere in circolazione le monete stesse. In questo caso la consapevolezza circa la falsità delle monete è posteriore al ricevimento delle stesse. Nell'ipotesi delineata dall'art. 461 c.p. il legislatore prevede un reato di pericolo, contemplando atti preparatori di falso nummario e punisce, quindi, il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso.

I reati in tema di falsificazioni di monete, carte di credito e valori di bollo possono essere compiuti da chiunque.

f) Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù: art. 600 c.p.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- Prostituzione minorile: art. 600-bis c.p.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni.

La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

- Pornografia minorile: art. 600-ter c.p.

Chiunque sfrutta minori di anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o al fine di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni .

- Detenzione di materiale pornografico: art. 600-quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

- Pornografia virtuale: art. 600-quater.1 c.p. (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: art. 600-quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni .

- Tratta di persone: art. 601 c.p.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al trapianto di organi .

- Acquisto e alienazione di schiavi: art. 602 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al trapianto di organi .

Considerazioni:

L'applicazione alle società, persone giuridiche ed associazioni di sanzioni amministrative per la commissione di delitti contro la personalità individuale è stata introdotta dall'art. 5 della l. n. 228/2003.

Anche per queste fattispecie di reato la responsabilità dell'ente sorge nel caso le stesse siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, elemento che ne rende difficile la prospettazione soprattutto per determinate categorie di illecito. Le ipotesi considerate rappresentano tutti reati comuni. Anche in questi casi l'ente deve provvedere ad attuare tutte le misure necessarie per evitare la commissione degli illeciti richiamati anche attraverso l'esplicazione degli opportuni controlli sulle aree aziendali considerate maggiormente a rischio, quali ad esempio quelle deputate alla gestione dei siti internet, e la predisposizione di alcuni strumenti di prevenzione, che potrebbero essere la previsione di opportune sanzioni disciplinari, l'utilizzo di determinati strumenti informatici idonei a prevenire la ricezione o l'accesso a materiale pornografico, l'attenta valutazione di *partnership* con soggetti operanti nei settori maggiormente a rischio.

Per quanto attiene poi in particolare i reati connessi alla schiavitù l'impresa potrebbe richiedere una verifica del rispetto, anche da parte dei propri fornitori, della normativa in tema di lavoro, sicurezza e salute anche mediante richiesta di documentazione o di visite ispettive.

CONTROLLI PREVENTIVI:

- Introduzione di specifici divieti nel codice di comportamento
- Utilizzo di strumenti informatici idonei ad impedire l'accesso o la ricezione di materiale pornografico
- Organizzazione attenta di viaggi o periodi di permanenza in località estere
- Introduzione di procedure attente per la scelta di eventuali *partnership* commerciali
- Previsione nel Codice di comportamento di specifici impegni di rispettare e far rispettare dai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro (in particolare minorile), salute e sicurezza (nonché verifica presso questi ultimi, mediante visite ispettive o richiesta di documentazione del rispetto dei predetti obblighi di legge ovvero in materia di tutela del lavoro minorile e delle donne, igienico-sanitaria e di sicurezza; di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza).
- Previsione di specifici controlli all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione del personale

g) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583-bis c.p.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Considerazioni

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

La ratio della norma è di sanzionare quegli enti e strutture che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto descritto all'art. 583-bis c.p. saranno applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, esclusione da finanziamenti e sussidi, divieto di contrattare con la P.A. e di pubblicizzare beni o servizi), previste dall'art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata minima di un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato, è inoltre disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, all'illecito in esame viene estesa l'applicabilità dell'art. 16, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001, per cui se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato, è disposta la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater D.lgs 231/2001:

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Considerazioni:

L'art. 25-quater non richiama espressamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente ma rimanda alle disposizioni del codice penale e della convenzione di New York del 9 dicembre 1999. Quest'ultime in particolare considerano i reati diretti a fornire, anche indirettamente fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo. Affinché sussista reato è richiesta la volontarietà del soggetto agente, ovvero la conoscenza della destinazione dei fondi stanziati. L'ente potrebbe pertanto adottare opportune misure preventive (quali ad esempio la specifica previsione nel codice etico delle disposizioni di cui sopra e di apposite sanzioni, controllo sui flussi finanziari...)

i) Reati societari

Il D.lgs n. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alle ipotesi di commissione dei reati societari. Ciò comporta la necessità per le imprese di prevedere specifiche misure organizzative e procedurali al fine di garantire che il modello di organizzazione delineato sia idoneo a prevenire le tipologie di reato qui considerate attraverso anche una precisa previsione dei compiti da attribuire all'Organismo di vigilanza. Infatti la specificità dei reati societari, configurabili come reati propri dato l'espresso richiamo dell'art. 25-ter del d.lgs 231/2001 agli amministratori, direttori generali, liquidatori e persone sottoposte alla vigilanza dei primi, potrebbe rilevare aspetti problematici soprattutto in riferimento alle previsioni relative alla comunicazione (rivolta proprio agli "unici" soggetti apicali che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione) e all'obbligo di informazione di eventuali anomalie all'Organismo di vigilanza. Proprio in relazione a questa problematica sarà necessario per l'ente l'adozione di tutte quelle misure, precedentemente descritte, volte a garantire autonomia e indipendenza, sia nelle modalità elettive che operative, all'Organismo di vigilanza nonché l'efficacia e la concreta attuazione degli adempimenti comunicativi nei confronti dello stesso, garantendo allo stesso un accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio compito di vigilanza e la concreta possibilità di utilizzo, nei casi previsti, del potere disciplinare. Si ricorda, che le fattispecie considerate per poter generare responsabilità a carico dell'ente devono essere state commesse nell'interesse dello stesso. Infatti dal novero dei reati di cui al citato art. 25-ter sono esclusi i soli reati di infedeltà patrimoniale e di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, per la evidente ragione che in tale caso si è in presenza di condotte contrarie all'interesse societario, ed anzi di regola dirette proprio a cagionare un danno all'ente

Fra le novità più importanti della riforma va, inoltre, annoverata l'estensione della responsabilità penale ai cosiddetti "soggetti di fatto", ovvero a quanti, pur privi della qualifica formale richiesta dalla norma per la sussistenza dei cosiddetti reati propri, ovvero realizzabili solo da determinate categorie di persone, hanno comunque esercitato le funzioni tipiche dei

soggetti cosiddetti "intraanei". La riforma del diritto penale societario deve inoltre essere oggetto di attenzione anche per aver la stessa affrontato il tema dei gruppi societari, disciplinando le conseguenze penali che possono discendere dai rapporti correnti fra diverse persone giuridiche facenti capo ad un medesimo complesso economico.

Specificità dei reati societari

Le linee direttrici della riforma del diritto societario (l. n. 366/2001) contengono importanti spunti di riferimento per risolvere le predette questioni, soprattutto in riferimento alle società per azioni o, comunque, a struttura organizzativa complessa.

In particolare, si fa riferimento ai nuovi modelli di organizzazione della *governance* societaria introdotti ovvero al:

- al c.d. sistema dualistico (o modello tedesco) ove è prevista la presenza di un Consiglio di Gestione, cui compete l'amministrazione della società, ed di un Consiglio di Sorveglianza, i cui componenti sono nominati dall'assemblea dei soci e avente il compito di nominare i componenti del Consiglio di Gestione e di sorvegliarne l'attività;
- al c.d. sistema monistico (o modello anglosassone), basato sulla Assemblea di soci e su un Consiglio di Amministrazione (cui sono assegnati compiti gestionali) al cui interno è costituito un Comitato di Controllo, formato da soggetti non coinvolti nella amministrazione diretta della società.

Detti sistemi garantiscono infatti, probabilmente in misura maggiore di quello tradizionale l'autonomia ed l'indipendenza dell'organo di vigilanza, l'effettività del sistema informativo e della esplicazione del potere disciplinare.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI CREDITORI, FALSO IN PROSPETTO, FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE.

- False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall' art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

- Falso in prospetto: art.173-bis D.lgs 58/1998

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Considerazioni:

A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 61 del 2002, la tutela della veridicità delle comunicazioni societarie si articola in una pluralità di disposizioni contenenti diverse fattispecie che si differenziano a seconda delle conseguenze della condotta del soggetto autore del reato e rispetto all'oggetto materiale del falso. In particolare, nell'art. 2621 c.c. viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l' intento doloso dell'agente. Nell'art. 2622 c.c, invece, il medesimo comportamento viene diversamente qualificato qualora dallo stesso sia derivato un danno in capo ai creditori o ai soci. Nella ulteriori ipotesi di cui all'art. 173-bis D.lgs 58/1998 e all'art. 2624 c.c. vengono prese in considerazione le ipotesi in cui la condotta delittuosa interessi i prospetti richiesti al fine della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati nonché i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, nonché le comunicazioni promananti dalle società di revisione.

Per quanto attiene all'oggetto materiale delle diverse condotte mentre le previsioni più specifiche dell'art. 173-bis D.lgs 58/1998 e dell'art. 2624 c.c. fanno riferimento ai prospetti di

cui sopra, l'art. 2621 fa riferimento ai " bilanci, ... relazioni o ... altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo. Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". Deve inoltre sottolinearsi che con la nuova disciplina del falso in bilancio, attraverso l'attribuzione di rilevanza alle informazioni relative alle condizioni economico-finanziarie del gruppo, si è avuta una qualificazione del bilancio consolidato come "comunicazione sociale" rilevante ai sensi della disciplina penalistica.

Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali i responsabili di funzione e i loro sottoposti. Infatti, se da un lato è incontestabile la circostanza che detti soggetti detengano i saldi contabili di fine anno, è altrettanto vero che nel bilancio sono inseriti i valori definitivi di numerose "poste". Non deve, inoltre, trascurarsi che il bilancio e la relativa nota integrativa sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ma che in realtà presentano diversi elementi che necessitano di stime, le quali comportano, pertanto, margini di soggettività. In tali ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti "qualificati" il reato non potrà dirsi configurato. Infatti trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Appare pertanto evidente come il modello di organizzazione adottato dall'ente debba essere rigoroso nella previsione delle ipotesi relative ai possibili esecutori materiali dei reati e nell'analisi dei processi di formazione dei documenti interessati. A tal proposito potrebbero prevedersi appositi protocolli disciplinanti i singoli passaggi del procedimento e contenenti specifiche previsioni sul comportamento dei dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio e degli altri documenti. Dovrebbe, altresì, essere garantita la possibilità per i componenti del C.d.A. e del comitato di controllo di poter prendere visione tempestivamente della bozza di bilancio. Per quanto attiene all'Organismo di vigilanza, sebbene esistano i controlli dei revisori esterni, lo stesso dovrà introdurre opportune misure volte a verificare l'operato del revisore e la sua l'indipendenza. Inoltre esso dovrà ricevere ogni comunicazione avente ad oggetto il bilancio e partecipare ad almeno una

riunione, insieme al collegio sindacale, prima della seduta del C.d.A avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, relativamente a quest'ultimo comprovata dalla stesura di apposito verbale. Stante la competenza in materia contabile e fiscale richiesta da tale attività e qualora l'organo di controllo ne sia privo appare opportuna consentirgli di essere affiancato da un esperto. I risultati dell'attività di vigilanza dovranno infine essere riportati al C.d.A.; nel caso tuttavia che dagli accertamenti svolti dovessero risultare coinvolti i membri dell'organo di amministrazione nella commissione di taluni reati sarà altresì necessario riferire al collegio sindacale e all'assemblea dei soci.

Le considerazioni svolte riguardo al "bilancio" o alle "comunicazioni sociali" devono ritenersi estesi anche al bilancio consolidato di gruppo e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge a carico di taluni gruppi societari. Con riferimento a queste ultime realtà dovranno tuttavia essere adottate ulteriori procedure rivolte alle società del gruppo e, all'interno della capogruppo, relativamente ad aspetti quali le dichiarazioni di veridicità e correttezza dei rispettivi bilanci, la conformità degli stessi ai principi di redazione dei bilanci di gruppo, le tecniche da utilizzare per l'elaborazione di questo documento.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio)	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p>L'Amministratore Delegato (o il Liquidatore o il Direttore Generale), ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento nel Codice di comportamento di previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. • Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione sulle principali nozioni sul bilancio. • Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione; nonché quali controlli devono essere svolti. • Previsione dell'obbligo a carico del responsabile di funzione di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione dovrà essere indicato ciò che concretamente il soggetto responsabile potrà provare (anche a seguito di verifica ex post) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, affermazioni generali e generiche. • Tempestiva messa a disposizione (documentabile) di tutti i componenti del C.d.A. e dei membri del Comitato per il controllo interno, ove esistente della bozza del bilancio. • Produzione del giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente. • Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del C.d.A. Tale lettera non elimina di per sé la responsabilità della società di revisione. • Previsione di almeno una riunione tra la società di certificazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo interno (ove esistente) e l'O.d.V. prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale. • Comunicazione sistematica all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello

	<p>concernente la certificazione del bilancio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione all'O.d.V. di copia delle comunicazioni alla Consob dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata. • Invio all'O.d.V. delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc.) • Per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, i punti 6 - 7 - 8 – 9 – 10 e 11 vanno sostituiti con i due seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> ○ procedura che preveda uno o più incontri dell'O.d.V. con il Responsabile Amministrativo aventi ad oggetto il bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza di bilancio predisposta. Stesura di relativo verbale firmato da entrambi; ○ almeno una riunione all'anno, in prossimità della riunione del C.d.A., dell'O.d.V. con il Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con stesura di verbale firmato da entrambi gli enti. • I risultati dell'attività dell'O.d.V. devono essere riportati, in via normale, al massimo Vertice esecutivo. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo Vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'Organismo riferisca al Comitato per il controllo interno (se esistente), al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio sindacale. Sarebbe pertanto opportuno garantire una qualche forma di tutela al soggetto che Responsabile dell'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Si ricorda, infine, che il controllo ultimo sull'operato degli amministratori viene svolto dal socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono direttamente. È pertanto importante l'esistenza di un flusso informativo continuo dell'O.d.V. nei confronti degli amministratori e/o sindaci, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti.
--	---

IMPEDITO CONTROLLO: art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Considerazioni:

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissione od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

IMPEDITO CONTROLLO

Fattispecie di reato	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p><i>Attività aziendale:</i> condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori di una Società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale di tale Società sul rispetto, da parte della Società medesima, di una determinata normativa.</p> <p>La condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di diretti collaboratori - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione)</p>	<p>Specifiche previsioni del Codice Etico. Programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole in tema di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>. Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza. Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società. Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.</p>

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni:

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Fattispecie di reato	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
La restituzione può essere palese (trasferimento privo di corrispettivo) o simulata (in tale ipotesi la simulazione può essere compiuta integrando ulteriori reati es. distribuzione di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale)	Specifiche previsioni nel Codice e diffusione dello stesso Controlli sull'operato degli amministratori da parte dei soggetti competenti Adozione di procedure che consentano la formazione plurisoggettiva dei dati

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE: art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Considerazioni:

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Fattispecie di reato	Controlli preventivi
Distribuzione di utili fittizi (utili non realmente acquistati o per effetto della gestione sociale o ad altro titolo). Distribuzione di acconti-dividendo o utili fittizi mediante somme provenienti dal capitale sociale (restituzione fittizia).	Specifica previsione nel Codice e diffusione dello stesso Controlli sull'operato degli amministratori da parte dei soggetti competenti Adozione di procedure che consentano la formazione plurisoggettiva dei dati

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE: art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Considerazioni:

Devono considerarsi validi i rilievi fatti in apertura. Si ricorda che l'art. 2628 c.c. tutela non solo gli interessi patrimoniali della società ma anche gli interessi dei soci "*uti singuli*" e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. (così anche Cass. Sez. V, sent. n. 1249 del 14-07-1992). Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente (per una possibile convergenza di interessi si veda l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001).

L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

Controlli preventivi (Protocolli)

- Specifica previsione del Codice Etico.
- Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.
- Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria.
- Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.
- Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
- Procedure autorizzative per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni:

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente

nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio. Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. In relazione alla possibilità di commissione di suddetto reato sarebbe opportuno che il modello di organizzazione prevedesse procedure e protocolli specifici di disciplina delle procedure di riduzione del capitale, di fusione e di scissione.

Controlli preventivi (Protocolli)

- Specifica previsione del Codice Etico.
- Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.
- Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria.
- Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.
- Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
- Procedure autorizzative per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni:

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento

dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Fattispecie di reato	Controlli preventivi
Attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale. Sottoscrizione reciproca di azioni. Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni, dei crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione nel Codice e diffusione dello stesso • Controlli sull'operato degli amministratori da parte dei soggetti competenti • Adozione di procedure che consentano la formazione plurisoggettiva dei dati

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni:

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Fattispecie di reato	Controlli preventivi
Ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione nel Codice e diffusione dello stesso • Adozione di procedure che consentano la formazione plurisoggettiva dei dati

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni:

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo (illecita determinazione della maggioranza – il reato ritiene la giurisprudenza non si verificherebbe nel caso in cui, in assenza della condotta fraudolenta, si sarebbe comunque raggiunta la maggioranza) e sia retta da dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). L'ente, al fine di scongiurare la configurazione dell'ipotesi in esame, potrebbe prevedere e specificare un sistema di responsabilità dei vertici aziendali e delle deleghe.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Fattispecie di reato	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
Attività aziendale: l'Amministratore delegato predispone documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione ¹³ . L'assunzione di tale deliberazione consente, come tale, di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi in accordo con quest'ultimo.	<ul style="list-style-type: none">• Specifica previsione del Codice Etico.• Programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria..• Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria..• Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governace</i>..• Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza.• Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.• Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

¹³ Resta fermo che il reato non si verifica allorché anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

AGGIOTAGGIO: art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni:

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di aggio di aggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari, e art. 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie). Il nuovo reato di aggio di aggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque". Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici. Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

Sarebbe opportuno a tal proposito che l'azienda prevedesse all'interno del proprio modello di organizzazione delle procedure autorizzative per l'acquisto o la vendita di azioni, per i comunicati stampa, nonché un apposito programma di informazione e formazione degli amministratori e dipendenti.

AGGIOTAGGIO

Fattispecie di reato	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p><u>Attività aziendale:</u> il dipendente di una società quotata in borsa che diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società): notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di borsa riguardante il titolo azionario di detta società.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Procedure autorizzative per comunicati stampa, ecc. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA: art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono

puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi.

Considerazioni:

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario.

L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

Fattispecie di reato	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<p>Attività aziendale: Gli Amministratori di società quotata in borsa trasmettono alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate) al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Report periodici al Vertice aziendale dello stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

I) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Ricettazione. art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio: art. 648-bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648-ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Considerazioni

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. In particolare, l'art. 63 del provvedimento ha introdotto nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

L'art. 64, co. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondere un bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, ossia scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare

l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risponde ad una duplice finalità: mentre impedisce in un primo tempo che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase fa sì che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

In generale, lo scopo del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai soli fini dello stesso , costituiscono riciclaggio le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Il decreto 231/2007 rimanda invece per il finanziamento del terrorismo alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

La tutela nei confronti di questi reati viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati dagli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto. Per quanto concerne, in particolare, gli uffici della pubblica amministrazione (art. 10, c. 2, lett. g)) nozione che comprende "...le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni.... le amministrazioni,

le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, c. 2, lett. r))”, è necessario pertanto prevedere ulteriori obblighi di segnalazione secondo quanto disposto dall’art. 41 del medesimo provvedimento. Gli associati a FEDERCULTURE e FIASO che rientrano nella definizione suindicata sono tenuti quindi ad inviare alla Unità di informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni - ossia trasmissioni o movimentazioni di mezzi di pagamento (art. 1, c. 2, lett. l)) - di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di compiere l’operazione, appena il soggetto viene a conoscenza degli elementi di sospetto, per via telematica con modalità idonee a garantire la riservatezza della trasmissione dei dati e l’integrità delle informazioni trasmesse. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, il Ministero dell’interno emana e aggiorna periodicamente degli indicatori di anomalia. Ai sensi dell’art. 46, c.c. 1 e 3, i soggetti obbligati alla segnalazione e coloro i quali ne sono comunque a conoscenza non possono comunicare agli interessati o a terzi l’avvenuta segnalazione o che è in corso o può essere svolta un’indagine in materia riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola tale divieto è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 5000 a 50.000 euro (art. 55, c. 8, D.lgs 231/2007). Le violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative sono elencate negli artt. da 56 a 58. L’art. 59 prevede per alcune di esse la responsabilità solidale dei soggetti di cui all’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche quando l’autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

I soggetti destinatari degli specifici obblighi suindicati devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, comprendenti programmi di formazione per il riconoscimento di attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 231/2007.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Attività aziendali a rischio	Controlli preventivi (protocolli) e principali attività dell'organismo di vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione (Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisiti • Marketing <p>Attività aziendali a rischio in relazione a:</p> <p>1. rapporti con soggetti terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti • Transazioni finanziarie con controparti • Investimenti con controparti • Sponsorizzazioni <p>2. rapporti infragruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita • Gestione dei flussi finanziari • Investimenti infragruppo 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE). • Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. • Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. • Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); • Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. • Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard. • Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità. • Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. • Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli

	<p>accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence). • Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio. • Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse. • Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
--	--

m) Abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate: art. 184 D.lgs. 58/1998

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio :

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

- Abuso di informazioni privilegiate: 187-bis. D.lgs 58/1998

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero

dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

- Manipolazione del mercato: art. 185 D.lgs. 58/1998

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni .

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- Manipolazione del mercato: 187-ter D.lgs. 58/1998

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione,

compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Considerazioni

La legge comunitaria 2004 (l. 18 aprile 2005, n. 62) - che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 – ha introdotto l'art. 25-sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato e disponendo una serie di modifiche al Testo Unico della Finanza finalizzate a rendere più efficace la repressione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi in relazione a strumenti finanziari quotati, fattispecie disciplinate, rispettivamente, dagli artt.184 e 185 del TUF. Oltre alle sanzioni penali previste dalle due norme, le condotte sono oggetto anche di apposite sanzioni amministrative introdotte dalla legge comunitaria nel TUF con gli artt. 187-bis e 187-ter. Entrambi gli illeciti sono puniti, salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato, con sanzioni amministrative pecuniarie. La disciplina della responsabilità con riguardo alle nuove fattispecie di illecito è articolata su due piani:

- l'art. 187-quinquies prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 15.000.000 ovvero da 100.000 a 25.000.000 di euro (rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) applicabili dalla Consob (art. 187-septies).

La sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità;

- l'art. 25-sexies del decreto n. 231/2001 stabilisce che il giudice, in sede penale, possa applicare una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (anche questa sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità). Così come per i reati societari, non sono previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria; se invece si tratta di un illecito amministrativo - posto in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente - l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni spetterà alla Consob. Al riguardo, il TUF chiarisce i rapporti tra i procedimenti amministrativo e penale (Capo V, artt. 187-decies e ss.).

Per supportare le aziende nell'attività di predisposizione di appropriati modelli organizzativi nelle tabelle che seguono sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, alcuni esempi di comportamenti abusivi, con indicazione delle possibili aree di rischio (che non devono essere considerate comunque come esaustive e potrebbero richiedere delle integrazioni in relazione a quei settori d'attività che risultino alle principali funzionalmente collegati), e dei controlli preventivi che è necessario attivare. A tal fine, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 - a cui si

rinvia per maggiori dettagli - che, a sua volta, riproduce il contenuto del documento “Market Abuse Directive. Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive” del Committee of European Securities Regulators (CESR). Riguardo la tabella riferita al reato di abuso di informazioni privilegiate, l'elenco degli eventi e informazioni rilevanti è stato ripreso dal documento del CESR del luglio 2007 (“Market Abuse Directive. Level 3 – Second Set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive to the Market” – CESR/06-562b, section 1.15), al quale si rinvia per una esame più completo delle fattispecie.

In relazione al reato di manipolazione di mercato, nella Comunicazione richiamata si precisa che gli esempi ivi contenuti integrano quanto previsto dall'articolo 62, comma 5, del Regolamento Mercati e devono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti nel monitoraggio della propria attività. Inoltre, come indicato nell'art. 64, comma 1, lett. e) del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in considerazione per adempiere correttamente agli obblighi in materia di comunicazione delle operazioni sospette previsti dall'articolo 187-nonies del TUF. Il documento contiene inoltre una serie di esempi di comportamenti indicativi della presenza di operazioni sospette, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 64, co. 1, lett. f), del Regolamento Mercati, che devono essere utilizzate dalle imprese per rilevare eventuali anomalie comportamentali ed attivare le conseguenti procedure di controllo.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Fattispecie di reato	Eventi e informazioni rilevanti	Attività aziendale a rischio	Controlli preventivi
<p>Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto utilizza informazioni di cui è entrato (lecitamente o illecitamente) in possesso per compiere una delle operazioni che caratterizzano il reato di abuso di informazioni privilegiate e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; • la comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; • la raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. • L'abuso di informazioni privilegiate, nella forma di illecito amministrativo, può coinvolgere un novero di soggetti più ampio rispetto alla omologa fattispecie di reato. Infatti, l'abuso viene commesso anche da chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscerne in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, compie una delle operazioni sopra descritte (art. 187-bis, co. 4, TUF). Pertanto, qualsiasi ente che operi sul mercato quale investitore, anche 	<ul style="list-style-type: none"> • Andamento del business operativo • Cambiamenti nel controllo e/o nei patti di controllo • Variazioni nel management • Operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a comprare o sottoscrivere titoli • Decisioni in merito alla variazione del capitale sociale • Fusioni, "split" e/o "spin off" • Acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami di azienda • Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione finanziaria o sul conto economico • Revoca o cancellazione delle linee di credito da parte del sistema bancario • Contenzioso legale e/o risoluzione di contratti e/o verifica di casi di risoluzione • Insolvenza da parte di debitori rilevanti • Nuove licenze, brevetti e marchi • Nuovi prodotti o processi innovativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations • Altri soggetti inseriti nei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'utilizzo di informazioni privilegiate e la loro diffusione non autorizzata. • Diffusione del Codice Etico nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale. • Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure anche eventualmente esistenti, (es. regolamenti sull'internal dealing, ecc.) su utilizzo e diffusione delle informazioni privilegiate e, in particolare, con riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; - la riservatezza delle informazioni, da assicurarsi mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate. - l'individuazione dei soggetti rilevanti e delle operazioni da essi effettuate anche per interposta persona aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari ad esse collegati; - la diffusione delle informazioni privilegiate al mercato (procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, ecc.); - la comunicazione da parte delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste per l'osservanza degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate; - le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali ed informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere;

<p>indipendentemente dal lo svolgimento di una specifica funzione (es. emittente, intermediario, ecc.), potrebbe incorrere in responsabilità derivante da tale illecito per fatto di un suo dipendente (ad es., qualora l'ente intrattenga stretti rapporti commerciali o comunque strategici con un soggetto emittente e un suo dipendente compia operazioni su strumenti finanziari di quest'ultimo nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danni ambientali o difetti nei prodotti • Cambiamenti nei profitti e/o nelle perdite attese • Informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi) 		<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio e delle persone inserite nei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di market abuse e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.
--	--	--	--

MANIPOLAZIONE DI MERCATO

Fattispecie di reato	Attività aziendale a rischio	Controlli preventivi
<p>Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del D.lgs 58/1998</p> <p><i>(Operazioni fittizie).</i> Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)</p> <p><i>(Artefare il quadro delle operazioni).</i> Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.</p> <p><i>(Ordini abbinati in modo improprio).</i> Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del Mercato</p> <p><i>(Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli).</i> Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Finanza • Tesoreria • Finanza • Tesoreria 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. • Diffusione del Codice Etico nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale. • Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005. • Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.

<p>per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)</p> <p>Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del D.lgs 58/1998</p> <p><i>(Segnare il prezzo in chiusura).</i> Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.</p> <p><i>(Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).</i> Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.</p> <p><i>(Comprimere in modo abusivo il mercato).</i> Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Finanza • Tesoreria • Finanza • Tesoreria 	
--	--	--

<p>finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari.</p> <p><i>(Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).</i> Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.</p> <p><i>(Gonfiare e scaricare).</i> Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.</p> <p><i>(Screditare e incassare).</i> Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.</p> <p><i>(Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).</i> Di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli</p>	<p>stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investor relations <ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations <ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations <ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations <ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	
--	---	--

<p>altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi, consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.</p> <p>Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del D.lgs 58/1998</p> <p>Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle informazioni false o fuorvianti). Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva però solo qualora risulti di particolare gravità</p> <p><i>(Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione).</i> Comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations 	
---	--	--

<p>tramite tali canali.</p> <p><i>(Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).</i> Comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Commerciale 	
--	--	--

n) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Omicidio colposo: art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- Lesioni personali colpose: art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Considerazioni

L'attuale formulazione dell'art. 25-septies - che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – risultante dalla modifica apportata attraverso l'art. 300, D.lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, prevede un'articolata modulazione delle sanzioni a carico dell'ente, secondo una triplice distinzione:

a) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione è pari a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi a un anno;

b) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno;

c) per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, una sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni interdittive fino a sei mesi.

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La lesione è considerata grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

CONTROLLI PREVENTIVI

- Effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- Attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- Valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado;
- Creazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

- Previsione di aggiornamenti periodici ed in occasione di significative modifiche organizzative del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008

Sanzioni

Le sanzioni previste nel d.lgs 231/2001 a carico dell'ente giudicato responsabile sono di tipo pecuniario e interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

a) sanzioni amministrative pecuniarie

l'art. 10 del d.lgs 231/2001 prevede che << La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta>>. Questa previsione risulta dettata da esigenze di garantire la delineazione di sanzioni amministrative effettive e proporzionate. Infatti nel metodo di determinazione della entità della sanzione vengono tenuti distinti la gravità dell'illecito e l'adeguamento dell'importo dovuto alle condizioni economiche dell'ente. Recita infatti l'art. 11 << Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.>>.

b) sanzioni interdittive

L'art.9 del decreto in esame dispone che: << Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. >>. Rispetto alle modalità applicative delle stesse il successivo art. 13 prevede che possano applicarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge e << quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti>>. In merito alla loro durata, che può variare dai tre mesi ai due anni, bisogna sottolineare che l'art. 16 prevede anche ipotesi di interdizione definitiva. Per quanto attiene poi i criteri di scelta della sanzione l'art. 14 recita << Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. >>. Risulta pertanto evidente l'importanza del richiamo operato alla specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente come criterio di adeguamento della sanzione. E' evidente che nel caso in cui non sia possibile delineare un singolo comparto di attività l'applicazione della sanzione avrà carattere generalizzato.

c) confisca

L' art. 19 del decreto citato prevede che <<nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede... (quando) non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.>>. La finalità della sanzione in esame è evidentemente quella di impedire che l'ente possa godere dei frutti derivanti da un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Deve sottolinearsi che la sanzione della confisca non opera per quella parte di provento di reato che può essere restituita al danneggiato. In tale ipotesi, infatti, il legislatore ha inteso consentire una qualche riparazione per il danneggiato. Nel caso in cui tale restituzione sia possibile, il giudice dovrà pertanto astenersi dal procedere alla confisca del profitto, e disporre la restituzione all'avente diritto, secondo quanto peraltro prevede in via

generale anche l'art. 185, comma 1, c.p. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione della sanzione in esame <<i diritti acquisiti dai terzi in buona fede>> Va infine ricordato che, in base all'art. 15, comma 4, è soggetto a confisca anche il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività per gli enti che svolgono un pubblico servizio, nel caso in cui l'applicazione di una sanzione interdittiva sia stata sostituita dalla prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale.